



UNIVERSITÀ DI PISA - Dipartimento di MATEMATICA

CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARI

AI SENSI DELLA LEGGE 24/06/1997, N° 196 (Art. 18) E DEL D.I. 25/03/1998, N° 142

La presente convenzione regola i rapporti tra:

IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA DELL'UNIVERSITÀ DI PISA (C.F. 80003670504 - Lungarno Pacinotti 43) – (Largo Bruno Pontecorvo, n. 5 - 56127 Pisa) di seguito denominato “soggetto promotore”, nella persona del Direttore, Prof. Carlo Petronio, nato a Parma il 03/11/1966, domiciliato per la sua carica presso la sede legale del Dipartimento e la/ilINSERIRE NOME ENTE/AZIENDA/SCUOLA....., (C.F./P.I.:--) Via, n. ____ c.a.p. comune..... prov.), nella persona del Rappresentante legale/Dirigente Scolastico:..... nato/a a il, d'ora in avanti denominata/o “soggetto ospitante” concernenti i tirocini formativi didattici curriculari, d'ora in avanti denominati “tirocini”, svolti da studenti dei corsi di studio afferenti al predetto Dipartimento di Matematica

PREMESSO CHE

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, sono da intendersi tirocini curriculari i tirocini formativi e di orientamento posti in essere dallo studente dell'Università di Pisa durante il percorso di studio quale laurea di I livello, laurea magistrale/specialistica, master, dottorato di ricerca; i tirocini curriculari sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa regionale, dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142; il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all'art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo; il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 relativo a “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” prevede, all'art. 10, comma 5, lettera D, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 Finalità e durata del tirocinio

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, il Dipartimento di Matematica si impegna ad accogliere nelle proprie strutture n. ____ soggetti in tirocinio di formazione e orientamento. La durata del tirocinio non può essere superiore a 12 mesi, proroghe comprese, salvo per i soggetti portatori di handicap o appartenenti alle categorie svantaggiate indicate dalla legge 24 giugno 1997 n. 196, per i quali la durata massima consentita è di 24 mesi. Qualora se ne prospetti la possibilità, e nel rispetto della normativa vigente, il tirocinio potrà essere prorogato, ferme restando le sottoscritte pattuizioni, o anticipatamente interrotto. Nel caso di tirocini che prevedono l'acquisizione di crediti formativi universitari, la durata sarà determinata dal Regolamento Didattico del Corso di Studio al quale lo studente è iscritto.

ARTICOLO 2 Ruolo dei tutor e Progetto formativo

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività sarà seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore e da un tutor individuato dal soggetto ospitante (docente tutor o tutor scolastico). Il tutor universitario è responsabile delle attività didattico/organizzative e dell'applicazione della convenzione; ha altresì la funzione di raccordo tra l'università e il soggetto ospitante. Il tutor universitario è responsabile del

piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante per tutta la durata del tirocinio. Ogni tirocinio, attivato in base alla presente convenzione, deve essere formalizzato per ciascun tirocinante attraverso un progetto formativo contenente i dati anagrafici del tirocinante, il corso di studio a cui il tirocinante è iscritto, i nominativi e i recapiti del tutor universitario e del tutor scolastico; gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza previsti nella struttura del soggetto ospitante, gli obblighi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante; le strutture (sedi) presso le quali si svolge il tirocinio e gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile. Il progetto formativo è concordato tra il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante ed è firmato dai rispettivi tutor e dal tirocinante per accettazione.

ARTICOLO 3 Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: **1)** svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro e le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; **2)** rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio e ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto di ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento vigente e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; **3)** comunicare l'eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta al proprio tutor universitario e scolastico, nonché all'Ufficio competente del Dipartimento interessato;

ARTICOLO 4 Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a: **1)** rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti impiegando il tirocinante solo nelle funzioni che rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso; **2)** non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale; **3)** garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore; **4)** segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al Soggetto Promotore; **5)** consentire al tutor universitario di contattare il tirocinante e il tutor del Soggetto Ospitante per verificare l'andamento del tirocinio; **6)** segnalare con congruo preavviso all'Università e al tirocinante l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio indicandone le motivazioni; **7)** segnalare all'Università e al tirocinante l'eventuale interruzione o proroga del tirocinio e qualsiasi altra variazione relativa alla durata dello stesso; **8)** assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio; **9)** comunicare all'Università eventuali variazioni relative alla propria sede legale.

ARTICOLO 5 Obblighi del soggetto promotore

Spetta al soggetto promotore: **1)** nomina di un tutor universitario responsabile delle attività didattico organizzative con capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che concorrerà all'elaborazione del progetto formativo d'intesa con il tutor di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi formativi e monitorando l'attuazione del progetto formativo anche attraverso periodici incontri con il tirocinante; **2)** monitorare le attività svolte durante il tirocinio e gli inserimenti lavorativi successivi all'esperienza formativa.

ARTICOLO 6 Coperture assicurative e comunicazioni

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, posizione INAIL n. 3140) oltre che per la responsabilità civile verso i terzi (Polizza FONDIARIA SAI n. M04069721 del 1.1.2011) e per infortuni (Polizza AIG Europe Limited n. IAH 0001558 dell'1/01/2013). La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.

Il soggetto ospitante deve dare tempestiva comunicazione all'INAIL dell'incidente occorso al tirocinante, come precisato nell'art. 5 lett. d). Il soggetto ospitante ed Il soggetto promotore si impegnano a porre in essere tutte le comunicazioni riguardanti il tirocinio alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 7 Limiti numerici dei tirocinanti

Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare i limiti numerici previsti dalla normativa regionale eventualmente in vigore, in assenza della quale valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente

ARTICOLO 8 Durata e risoluzione convenzione

La presente convenzione ha validità di due anni a decorrere dalla data di stipula sotto indicata con rinnovo tacito, salvo disdetta comunicata per scritto da una delle parti entro due mesi dalla scadenza restando inteso che devono comunque essere portate a termine le attività di tirocinio precedentemente intraprese.

Data_____

Per il soggetto ospitante

Il Dirigente Scolastico

Timbro e Firma

Per il Dipartimento di Matematica dell'Università di

Pisa

Il Direttore

Timbro e Firma

"IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MANIERA VIRTUALE – AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE DI PISA NR. 27304 DEL 7/06/2016"